


Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Gennaio 2018



1° gennaio 1948/2018... i 70anni della Costituzione

NOTIZIE FLASH

 <p>Legge di bilancio</p>	<p>LEGGE DI STABILITA' 2018</p> <p>Il 23 dicembre il Senato ha approvato il testo della Legge di Bilancio 2018 dopo che la Camera aveva votato la fiducia. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Un articolo con 1247 commi a completamento delle misure già in vigore contenute nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 05/12/2017.</p> <p>La manovra vale 20 miliardi di euro circa, di cui ben 15,7 miliardi servono soltanto per neutralizzare le clausole di salvaguardia, cioè gli aumenti automatici dell'Iva concordati in passato dal governo italiano con l'Europa, per ottenere in cambio un po' di flessibilità sui conti.</p> <p>La sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 (l'aliquota del 10% e del 22% dovevano aumentare di 3 punti) e delle accise per l'anno 2019, erano già stati parzialmente indotti con il decreto-legge n. 148/2017. Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi. (segue a pag.2)</p>	<table border="1"><tr><td>Misure per l'agricoltura</td><td>pag.7</td></tr><tr><td>Misure per famiglia, lavoro</td><td>pag.9</td></tr><tr><td>-Atti societari di competenza dei notai -Operazione zero cartelle</td><td>pag.12</td></tr><tr><td>Registrazione fatture di acquisto e detrazione Iva</td><td>pag.13</td></tr><tr><td>-Tasso d'interesse 2018 -Lettere di compliance per attività estere</td><td>pag.14</td></tr><tr><td>Aggiornata la Dichiarazione di successione</td><td>pag.15</td></tr><tr><td>Misure previdenziali</td><td>pag.16</td></tr><tr><td>Sacchetti a pagamento</td><td>pag.17</td></tr><tr><td>Scadenze</td><td>pag.19</td></tr></table>	Misure per l'agricoltura	pag.7	Misure per famiglia, lavoro	pag.9	-Atti societari di competenza dei notai -Operazione zero cartelle	pag.12	Registrazione fatture di acquisto e detrazione Iva	pag.13	-Tasso d'interesse 2018 -Lettere di compliance per attività estere	pag.14	Aggiornata la Dichiarazione di successione	pag.15	Misure previdenziali	pag.16	Sacchetti a pagamento	pag.17	Scadenze	pag.19
Misure per l'agricoltura	pag.7																			
Misure per famiglia, lavoro	pag.9																			
-Atti societari di competenza dei notai -Operazione zero cartelle	pag.12																			
Registrazione fatture di acquisto e detrazione Iva	pag.13																			
-Tasso d'interesse 2018 -Lettere di compliance per attività estere	pag.14																			
Aggiornata la Dichiarazione di successione	pag.15																			
Misure previdenziali	pag.16																			
Sacchetti a pagamento	pag.17																			
Scadenze	pag.19																			

(segue da pag.1) In particolare, è previsto che:

-l'aliquota IVA al 10% salirà:

- di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019,
- di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020,

-l'aliquota IVA al 22% aumenterà:

- di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019,
- di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020,
- di 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.

In pratica per il 2018 le aliquote IVA sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10% e 22%**. Come ricordato questa misura è costata i tre quarti della manovra 2018 (15,7 miliardi di euro) e quindi con la possibilità di utilizzare solo 5 miliardi per la riduzione della pressione fiscale.

Ecco, di seguito, una panoramica degli altri provvedimenti inclusi nella **manovra**.

Calendario fiscale 2018. Per il 2018 sono modificate le scadenze fiscali come di seguito:

- al **23 luglio** il termine di presentazione del **modello 730** (precompilato o ordinario, resta al 7 luglio solo nel caso il contribuente presenti il 730 precompilato al sostituto d'imposta);
- al **30 settembre** (anziché il 16) il termine per l'invio dello **spesometro** del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l'invio semestrale);
- al **31 ottobre** il termine di presentazione del **modello Redditi e IRAP**;
- al **31 ottobre** il termine di presentazione del **modello 770** e del **modello CU** con redditi che non vanno nel modello 730.

Resta al **30 giugno il termine per i versamenti del** saldo del 2017 e l'acconto per il 2018.

I CAF devono trasmettere i modelli 730 entro:

- il **29 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- il **7 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- il **23 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Iper ammortamento e super ammortamento. Le due misure sono confermate al **250%** (iper-ammortamento) e al **130%** (super-ammortamento, in luogo del 140%). È modificato l'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. Iper ammortamento per gli investimenti includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali. Sono esclusi dal super-ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164, comma 1, del Tuir.

IRI. Si **differisce** di un anno, al **1° gennaio 2018**, l'introduzione della disciplina **dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI)**, prevista dalla legge di bilancio 2017.

Si rammenta che l'IRI prevede un'aliquota nella **misura fissa del 24%** così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal **nuovo art. 55-bis**, TUIR è applicabile alle **imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria**. In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore/collaboratore familiare/socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa "*nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi*".

L'opzione ha **durata quinquennale** ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che: (segue a pag.3)

(segue da pag.2)

- le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell'imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
- le somme prelevate dall'imprenditore/socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
- si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti all'IVS.

Indici affidabilità fiscale. La decorrenza della disciplina degli ISA è fissata al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**.

Nuova Sabatini. Viene rifinanziata per 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, per finanziamenti agevolati alle Pmi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, con una riserva del 30% per gli investimenti "Industria 4.0".

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e delle attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 del codice civile, come declassati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito,
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.

L'agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari aderenti, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso. Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari,
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. "industria 4.0" che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. *(segue a pag.4)*

(segue da pag.3) **Bonus contributivo per i neoassunti under 35.** Per favorire le assunzioni stabili, i datori di lavoro godranno dal 1 gennaio 2018 di uno sgravio del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti (con un tetto massimo di 3.000 euro annui).

È necessario che il lavoratore, in precedenza, non sia mai stato occupato con un rapporto di lavoro subordinato. Il bonus è valido per gli under 35 nel 2018 e per gli under 30 a decorrere dal 2019. Lo sgravio sale al 100% se si assume un giovane che ha effettuato l'alternanza scuola-lavoro o l'apprendistato presso lo stesso datore di lavoro.

Fattura elettronica in due tempi. L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà **dal 1° luglio del 2018** per quanto riguarda la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.

Dal **1° gennaio 2019** l'obbligo sarà esteso a tutte le operazioni tra privati (B2B) e nei confronti dei consumatori finali (B2C). Le fatture elettroniche **emesse nei confronti dei consumatori finali** sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono **esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

A partire dalla medesima data (1/1/2019), sparisce lo spesometro, ma resteranno obbligatorie le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Distributori di carburanti. Per evitare il fenomeno delle schede carburante "fasulle", si obbligano i distributori di benzina e gasolio a comunicare all'anagrafe tributaria le operazioni effettuate. A decorrere **dal 1° luglio 2018** infatti:

- viene anticipato l'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;

- si dispone **l'obbligo della fattura elettronica** per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti IVA** e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;

- si **limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA** delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;

- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito **un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione;

- **viene abolita la scheda carburanti**;

- l'avvenuta effettuazione dell'operazione **deve essere provata dal pagamento mediante** carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Semplificazioni amministrative e contabili. Nell'ambito di un **programma di assistenza on line** basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'**Agenzia delle Entrate** mette a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. (segue a pag.5)

(segue da pag.4) Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.

Pagamenti pubbliche amministrazioni. A decorrere dal **1° marzo 2018** si riduce da 10.000 a **5.000 euro** la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di effettuare i pagamenti, devono verificare** anche in via telematica **se il beneficiario è inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973).

Sospensione deleghe di pagamento. L'Agenzia delle entrate **può sospendere, fino a 30 giorni**, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate **mediante compensazioni** che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Società sportive dilettantistiche. Il DDL della Stabilità 2018 introduce molte misure a sostegno dello sport. Le principali novità da un punto di vista fiscale sono le seguenti:

-per incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionistico e alla Lega di Serie D che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo sotto forma di **credito d'imposta, nella misura del 12%** dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi sino a un massimo di 25.000 euro;

-le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile. A pena di nullità, lo statuto sociale delle società così costituite deve contenere:

- nella denominazione o ragione sociale la dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa,
- nell'oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina,
- obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Prevedite e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport purchè in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie.

-L'imposta sul reddito delle società è **ridotta alla metà** nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

-A tutte le imprese è riconosciuto un credito d'imposta nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui pari al 50% delle erogazioni liberali fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

- S'innalza da 7.500 a **10.000 euro** l'ammontare dei **compensi** erogati nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche** che **non concorrono a formare il reddito imponibile** a fini IRPEF.

Industria 4.0. Il credito d'imposta per le **spese di formazione** nel settore delle tecnologie 4.0 non sarà più soggetto a un provvedimento concessorio essendo venuto meno il tetto massimo di spesa complessiva per la concessione dell'agevolazione.

Imprese culturali e creative. È istituito un **credito d'imposta del 30%** in favore delle imprese culturali (segue a pag.6)

(segue da pag.5) e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Tax credit librerie. Dal 2018 le librerie potranno godere di un credito d'imposta per un importo non superiore a 20.000 euro, limitato a 10.000 euro le librerie così dette "non indipendenti".

Il credito è parametrato agli importi pagati dagli esercenti quali Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché a ulteriori spese di gestione, anche tenendo conto dell'eventuale assenza di librerie nel territorio comunale.

Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA. Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra **250 euro e 10.000 euro** per il **cessionario o committente** in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997).

La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate. Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Le nuove norme si applicano ai **redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018** ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Web Tax. La nuova versione, messa a punto dalla Camera, prevede un'**aliquota dimezzata** rispetto a quella fissata dal Senato (dal 6% al 3%), sarà operativa dal **1° gennaio 2019** e verrà applicata tramite **ritenuta** da parte del committente ai soggetti che effettuano più di **3 mila transazioni nell'anno solare**.

Non verrà applicata all'e-commerce ma solo alle **prestazioni di servizi** che saranno individuate da un Decreto del MEF da adottarsi entro il 30 aprile 2018.

Nel testo approvato, inoltre, non c'è più traccia dello "spesometro digitale", vale a dire l'obbligo per professionisti e imprese di segnalare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti di servizi digitali effettuati sul web.

Concessioni e taxi. Le concessioni di suolo pubblico per i commercianti ambulanti resteranno **valide fino a dicembre 2020**. Viene così rimandata ancora la piena attuazione della direttiva europea che prende il nome da Fitts Bolkestein. Slitta di un anno anche la riforma del servizio Taxi e Ncc.

E-commerce e servizio universale. Dal primo gennaio 2019 il limite per gli **invii postali** sarà elevato **da 2 a 5 kg** adeguando così i livelli del servizio universale e consentendo a tutti i cittadini residenti sul territorio, anche in aree disagiate, di accedere ai servizi offerti sulla rete in tempi certi e senza discriminazioni dovute al luogo di residenza. In pratica il provvedimento permetterà anche a **Poste italiane** di raccogliere la sfida dell'**e-commerce**.

Asta 5G. Verrà indetta un'asta per l'assegnazione delle frequenze del **5G**, la telefonia di quinta generazione. La cifra minima che il governo intende incassare (base d'asta) è pari a **2,5 miliardi di euro**.

Sigarette elettroniche online. Cambia la stretta sulla vendita online delle **sigarette elettroniche**: si prevede la possibilità di acquistare sul **web** i "*dispositivi meccanici ed elettronici*", cioè gli "**svapatori**", mentre rimane lo stop per l'acquisto dei liquidi delle e-cig. C'è anche una norma che precisa quali strutture possono essere autorizzate alla vendita oltre ai tabaccai.

Rinnovo contratto Pa. Dopo otto anni di blocco viene rifinanziato con 2,8 miliardi il contratto del pubblico impiego. L'aumento è di 85 euro, con una tantum di oltre 500 euro. Per evitare che gli aumenti legati al rinnovo causino l'esclusione automatica dalla platea del bonus 80 euro, le soglie Irpef sono ritoccate all'insù.



MISURE PER L'AGRICOLTURA

Percentuali di compensazione. E' stato previsto l'aumento, da adottare con apposito DM entro il 31 gennaio 2018, della percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, relativamente alle cessioni di animali vivi bovini e suini.

La percentuale applicabile **agli animali vivi della specie bovina e suina** può essere definita in misura **non superiore al 7,7% e all'8%** per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. L'attuazione della disposizione non dovrà comportare una diminuzione delle entrate superiore a 20 milioni di euro annuli.

Certificato antimafia. Le disposizioni degli artt. 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, **non si applicano fino al 31 dicembre 2018.**

Esonero contributivo. Per il settore agricolo è previsto:

- un **esonero** contributivo totale (100%) per i primi 3 anni,
- uno **sgravio contributivo**, al 66% nel quarto anno,
- al 50% nel quinto anno,

a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Contratti agrari. All'art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola"*.

Enoturismo. Viene definita l'attività di enoturismo: si tratta delle attività di conoscenza del vino esperiate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le stesse **disposizioni fiscali previste per l'agriturismo** (art. 5, legge n. 413/1991). Il **regime forfettario IVA** si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Piccoli apicoltori. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e d'integrazione del reddito in aree montane, si prevede l'esenzione **dalla base imponibile IRPEF dei proventi degli apicoltori con meno di 20 alveari** ricadenti nei **comuni classificati come montani.**

Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni, terreni e partecipazioni. Viene prevista la riapertura dei termini per **rideterminare il valore di terreni, partecipazioni qualificate e non**, e beni d'impresa. **alla data dell'1/1/2018**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al **30/6/2018** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento** della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

(segue a pag.8)

(segue da pag.7)

Contratto di affiancamento. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura ed agevolare il passaggio generazionale nella gestione di ripresa per il triennio 2018-2020, viene introdotto l'istituto del **Contratto di affiancamento** tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni (anche in forma organizzata), che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati.

Il contratto permette l'**accesso prioritario alle agevolazioni** previste dal DLgs n. 185/2000 ed, in particolare, ai mutui agevolati per gli investimenti ad un tasso pari a 0 della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Al giovane imprenditore è garantito, in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965. Nel periodo di affiancamento il giovane è equiparato allo IAP.

Accisa sulla birra. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

Distretti del cibo. Vengono istituiti i "distretti del cibo", ai quali sono chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la sicurezza alimentare e al fine di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale.

Piano invasi. E' previsto un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti miranti al risparmio dell'acqua negli usi agricoli e civili nonché interventi volti a contrastare le perdite delle reti degli acquedotti. A tal fine sono predisposte risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2018 al 2022.

Xylella fastidiosa. Stanziamento di 2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio della *Xylella fastidiosa*. Viene rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale di 1 milione di euro per il 2018 e per il 2019 a favore delle imprese colpite dal batterio. E' rifinanziato di 1 milione di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

Interventi settore avicolo. Viene istituito il **Fondo per l'emergenza avicola**, con una dotazione di **15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019**. Il Fondo viene impiegato per favorire la ripresa dell'attività economica produttiva mediante interventi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura di rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria.

I criteri di attuazione saranno adottati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MIPAAF e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Vengono, inoltre, modificate alcune disposizioni relative alla banca dati nazionale delle anagrafiche zootecniche con riferimento alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 (non più fino ad un numero massimo di 250 capi).

Interventi per la pesca. A sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura sono previsti:

- corresponsione di un'indennità giornaliera di 30 euro per l'anno 2018 per le imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo obbligatorio**;
- integrazione per l'anno 2019 di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del **programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019**;
- attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di 5 milioni di euro annui, di un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodo di **fermo non obbligatorio**.

Legge di bilancio



MISURE PER FAMIGLIA, LAVORO, E L'ISTRUZIONE

Risparmio energetico. È prorogata fino al **31 dicembre 2018** la detrazione del **65%** per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal **1° gennaio 2018**, relative:

- all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
- di schermature solari,

-di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono **esclusi** dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto).

La detrazione nella misura del **50%** si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione, invece, è del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

- con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d'aria calda a condensazione.

E' introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile: acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica **effettuati sulle singole unità immobiliari**, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati **congiuntamente** alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all'**80%**, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell'**85%**, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Gli **Istituti autonomi per le case popolari** (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).

Bonus mobili. È prorogato fino al **31 dicembre 2018** il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati. La detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal **1° gennaio 2017**.

Bonus verde. Per il **2018** viene introdotta una detrazione Irpef del **36%** per le spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per gli interventi di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e (segue a pag.10)

(segue da pag.9) per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Cedolare secca su alloggi a canone concordato. Viene prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al **10%** per i contratti a **canone concordato**.

Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio. Introdotta una norma di interpretazione autentica della disciplina dell'Iva agevolata (**aliquota 10%**) per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, in forza della quale la determinazione del valore dei "**beni significativi**" deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

Inoltre, si stabilisce che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, **anche il valore dei beni di valore significativo**.

Detrazione canoni di locazione studenti universitari fuori sede. Riviste le condizioni al ricorrere delle quali spetta la detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari "fuori sede". In particolare, si prevede che, **a regime**, la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 Km e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

La recente novità introdotta dal Dl 148/2017, invece, viene limitata ai periodi d'imposta **2017 e 2018**, per i quali il requisito della distanza, necessario per fruire dell'agevolazione, si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km **per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**. In tal modo, viene stabilito il carattere temporaneo della disposizione di favore prevista per le zone montane e disagiate.

Bonus abbonamenti trasporto. Si reintroduce la **detraibilità** al 19%, fino a un massimo di 250 euro, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale. Si introduce la **deducibilità dei buoni TPL**, vale a dire le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari.

Agevolazioni fiscali per studenti con disturbo specifico di apprendimento (Dsa). Dal **2018** prevista una **detrazione del 19%** per le spese sostenute per se stessi o nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, sia minorenni che maggiorenni, con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**.

La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, **in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato** (art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR). Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Detrazioni figli a carico. E' stato innalzato da **2.840,51 a 4.000 euro** il tetto massimo del reddito che può essere percepito da un **figlio** al di sotto del quale viene considerato ancora a **carico dei genitori**.

Il maggior limite si applica **fino a 24 anni di età**. Aumenta dunque il numero di contribuenti che hanno diritto alle detrazioni irpef per figli a carico mentre per **gli altri familiari il tetto massimo di reddito resta a 2.840.51 euro**. I nuovi limiti si applicano però **dal 1° gennaio 2019**.

Polizze assicurative sulle calamità naturali. Introdotta una **detrazione Irpef del 19%** relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo**. Le stesse polizze sono interamente **esenti** dall'imposta sulle assicurazioni. Le due misure agevolative si applicano solo per le nuove **polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018**. (segue a pag.11)

(segue da pag.10)

Bonus Irpef 80 euro. Si amplia di un pò la platea dei beneficiari del Bonus Irpef, cioè lo sconto sulle tasse di 80 euro al mese, oggi destinato a chi guadagna meno di **24.000 euro annui**. Il livello di reddito al di sotto del quale si ha diritto al Bonus Irpef salirà a **24.600 euro annui**.

Il Bonus scenderà gradualmente al di sopra di questa soglia, fino ad annullarsi completamente una volta raggiunti i **26.600 euro lordi** (oggi il tetto massimo è fissato a 26mila euro).

Bonus Bebé. Viene rinnovato per il 2018 il Bonus Bebé, cioè l'assegno di **960 euro annui** (80 euro al mese) per i genitori che hanno un figlio neonato.

Il bonus viene però riconosciuto soltanto per i primi 12 mesi di vita del bambino o di adozione (e non per i primi tre come in precedenza).

Restano invariati i limiti di reddito al di sotto dei quali si ha diritto all'assegno: **25.000 euro** calcolati secondo i criteri Isee. L'assegno è di 1.820 euro per i nuclei famigliari con Isee sotto i 7.000 euro.

Confermato bonus cultura per maggiorenni. Vengono stanziati 290 milioni di euro annui per prorogare al 2018 e al 2019 la card da 500 euro per i giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni. Con **"18app"** i neo maggiorenni potranno acquistare libri, musica ma anche biglietti per teatri, concerti, cinema, musei, e corsi di formazione.

L'Iva per i concerti sarà agevolata al 10% come per gli spettacoli teatrali.

Confermato il bonus strumenti musicali. E' stato **riproposto anche nel 2018** il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di 2.500 euro, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Canone TV. È confermato anche per il 2018 l'importo del canone di **abbonamento per uso privato a 90 euro**.

Superticket. Istituito un **Fondo da 60 milioni di euro come sgravi del superticket** per diminuire la quota fissa sulla ricetta da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Stanziati 60 milioni di euro in 3 anni per sostenere le misure a favore dei **caregiver familiari** che si prendono cura di familiari malati o disabili.

Blocco Tributi locali. Anche per il 2018 sono **sospesi gli aumenti di tributi regionali e comunali**. Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel **2017 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, **nella stessa misura applicata per il 2016, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2018.**

Tari. Viene prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. "metodo normalizzato").

Banche. Nasce un fondo per risarcire i risparmiatori delle Banche venete e delle quattro banche in liquidazione (Carichieti, Banca Marche, Carife, Banca Etruria). La dote finanziaria per risarcire gli obbligazionisti subordinati coinvolti nei crack bancari è di 25 milioni l'anno dal 2018 al 2021.

Bollette a 30 giorni per telefonia mobile e pay tv. Abolite le tariffe a 28 giorni per bollette di pay tv e cellulari, le compagnie avranno tempo **fino al 4 aprile 2018** per mettersi in regola e riportare a 30 giorni la durata dei canoni mensili.



ATTI SOCIETARI: COMPETENZA ESCLUSIVA DEI NOTAI

E' competenza esclusiva dei notai la stipula degli atti di costituzione dell'impresa familiare e di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento delle aziende.

Il DL n.148/2018 aveva previsto che tali atti potessero essere sottoscritti con la firma digitale, il che rendeva possibile l'operazione alla mera presenza di un intermediario dotato appunto di tale firma, ma la previsione è **stata superata dalla legge di Bilancio 2018**, il quale modifica il comma 1-ter, introdotto dal DL n.148/2017 nell'art. 36 del DL n. 112/2008, sostituendo le parole "sottoscritti con firma digitale" con "**stipulati con atto pubblico informatico**".

Questa tipologia di atti torna, quindi, di esclusiva competenza dei soli notai in quanto sono gli unici soggetti che possono stipulare gli atti d'impresa tramite atto pubblico informatico.

La firma digitale, quindi può essere definita come l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, è il risultato di una procedura informatica che garantisce l'autenticità e l'integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali.



OPERAZIONE ZERO CARTELLE

Con apposito Comunicato stampa, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che **dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 non verranno spediti i circa 305.408 mila atti** (che resteranno "congelati"), ad eccezione di poco più di 14 mila di casi cosiddetti inderogabili che saranno comunque notificati, per la maggior parte con la pec (posta elettronica certificata) al fine di evitare inutili disagi durante le festività natalizie.

Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ricorda quali sono **i canali, alternativi allo sportello**, attraverso i quali è possibile avere sempre sotto controllo la propria situazione debitoria:

-con il **servizio "SMS –Se Mi Scordo"**, infatti, i contribuenti possono richiedere di ricevere messaggi sul cellulare o posta elettronica per essere informati dell'arrivo di una nuova cartella e se all'Agenzia delle entrate-Riscossione è stata affidata la riscossione di una somma a loro carico, ma anche per avere un promemoria di ciascuna delle rate della Definizione Agevolata (per chi ha aderito alla cosiddetta rottamazione delle cartelle), oppure per avere una segnalazione in caso di rischio di decadenza da un piano di rateizzazione in corso perché non si è in regola con i relativi pagamenti.

Il servizio "SMS –Se Mi Scordo" può essere attivato dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo all'area riservata con le proprie credenziali (SPID, pin e password dell'Agenzia delle entrate, pin dell'Inps e Carta Nazionale dei Servizi).

-Sempre nell'area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, e anche sulla app Equiclick per smartphone e tablet, è disponibile il servizio "**Controlla la tua situazione-Estratto conto**" che consente di tenere sempre sotto controllo cartelle, avvisi e procedure di riscossione. Accedendo con le credenziali personali, infatti, l'utente può verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché effettuare i pagamenti.



REGISTRAZIONE FATTURE D'ACQUISTO E DETRAZIONE IVA

Si rammenta che l'art. 2 del DL n. 50/2017 ha modificato l'art. 19 co. 1 del DPR n. 633/1972 in tema di esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, prevedendo che: *“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*. La nuova norma quindi:

- **non modifica il momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione dell'iva**, che secondo le regole generali corrisponde al momento in cui l'imposta diviene esigibile, ovvero quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva (consegna e spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili e pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi);
- **modifica** invece, riducendolo in modo significativo, il **termine entro il quale tale diritto può essere esercitato**, ovvero al più tardi con la **dichiarazione relativa all'anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Rispetto al passato, quindi (in cui si prevedeva la possibilità di detrarre l'Iva al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto) c'è **molto meno tempo per gli operatori per recuperare l'imposta sugli acquisti effettuati** inerenti l'esercizio dell'attività. Si pensi ad esempio ad un acquisto di beni consegnati (o spediti) nel mese di ottobre 2017 la cui fattura è arrivata nel mese di novembre 2017, possiamo detrarre l'iva entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2017, fissato al 30 aprile 2018. Seguendo le vecchie regole invece l'iva poteva essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 (entro il 30 aprile 2020).

L'art. 2 del DL n. 50/2017 apporta anche una rilevante modifica all'art. 25 del DPR n. 633/1972 che **disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d'acquisto per poter esercitare la detrazione**.

La nuova norma dispone infatti che le fatture d'acquisto e le bollette doganali vengano annotate *“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

Da più parti è stato segnalato il mancato coordinamento di tale nuova disposizione con quella precedentemente analizzata; così ad esempio: nel caso di fatture di acquisto relative ad un acquisto di beni effettuato nel mese di dicembre 2017 con la relativa fattura ricevuta nel 2018:

- in base al citato nuovo art. 19 il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2018, scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa a tale anno;
- in base al nuovo art. 25 l'annotazione della fattura nel registro Iva acquisti potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione della fattura (fattura ricevuta nel 2018, quindi entro il 30 aprile 2019).

Tuttavia nel caso in cui l'annotazione avvenga successivamente al 30 aprile 2018, comportamento legittimo, sulla base del nuovo art. 25 **il contribuente non potrà più esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva**, in quanto tale diritto è decaduto al 30 aprile 2018. Inoltre non potrà essere rispettata la disposizione prevista sempre nell'art. 19 ai sensi del quale la detrazione deve essere esercitata nell'anno in cui si verifica l'esigibilità (quindi il 2017). *(segue a pag.14)*.

(segue da pag.13) È **raccomandabile che la detrazione si eserciti nella dichiarazione dell'anno di esigibilità, richiedendo perciò ai fornitori l'invio della fattura in tempo utile** e ricordando che nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non sia stata ricevuta la fattura, **incombe l'obbligo di redazione dell'autofattura** (cfr. art. 6, comma 8, lettera a, D.Lgs. n.471/97) **presentando, nei 30 giorni successivi**, all'ufficio competente e previo pagamento dell'imposta, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall' art. 21 del D.p.r. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni.

In tale evenienza inoltre, l'operazione potrebbe non essere inclusa nella dichiarazione annuale (se l'operazione è stata effettuata nel mese di dicembre 2017 e la regolarizzazione avviene entro i termini previsti a maggio 2018, saranno già decorsi i termini per la detrazione della relativa Iva, scaduti con la presentazione della dichiarazione Iva al 30 aprile), in tal caso, quindi, dovrebbe essere **inserita in una dichiarazione integrativa**.



TASSO D'INTERESSE 2018

Nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, con il quale è stata fissato, **con decorrenza 1° gennaio 2018, il saggio degli interessi legali nella misura dello 0,3%**.

L'attuale coefficiente, pari al 0,1% rimarrà in vigore **fino al prossimo 31 dicembre 2017**.

Ogni anno il Mef calcola il tasso di interesse (art. 1284 del codice civile) in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a 12 mesi, e del tasso di inflazione registrato nell'anno in corso (art. 2, comma 185, legge n. 662/1996). E solo in caso di variazione, rispetto al risultato dell'anno precedente, decreta la nuova quota legale da applicare nei prossimi dodici mesi. Tale modifica si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:

- ravvedimento operoso;
- usufrutto e rendite vitalizie;
- rapporti creditori/debitori.

In merito al ravvedimento operoso, il tasso legale influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.).

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2018 si riferisca a violazioni commesse nel 2017, **gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità** (0,1% fino al 31/12/2017, 0,3% dall'1/1/2018).



LETTERE DI COMPLIANCE PER ATTIVITA' ESTERE

Con **provvedimento 21 dicembre 2017**, allo scopo di promuovere l'adempimento spontaneo e offrire ai contribuenti la possibilità di ravvedersi, pagando sanzioni ridotte, l'Agenzia invierà **una comunicazione** a coloro che **hanno omesso di dichiarare, per il 2016, le attività finanziarie detenute all'estero**. In particolare, riceveranno la lettera del Fisco quei contribuenti per i quali, dopo l'esame dei dati ricevuti da parte delle amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il *Common reporting standard* (Crs), (segue a pag.15)

(segue da pag.14) sono emerse possibili **anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016**.

Il Crs, elaborato dall'Ocse, è stato attivato su input della direttiva del Consiglio 2011/16/Ue che, dal 1° gennaio 2016, dispone l'obbligo di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative ai residenti negli altri Paesi Ue, in merito ai conti finanziari di cui siano titolari. **Obbligo esteso, sempre dal periodo d'imposta 2016, anche a livello extra Ue.**

Nel dettaglio, le notizie scambiate riguardano,

-sul fronte soggettivo, i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso di enti o una società, anche gli identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo;

-dal lato oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, pagati o accreditati, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie.

La comunicazione, contiene poche e semplici informazioni:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente,
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta,
- codice atto,
- modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi del ravvedimento operoso,
- modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, rivolgendosi alla direzione provinciale competente.

Chi riceve la comunicazione e intende regolarizzare la propria posizione, usufruendo del ravvedimento operoso, **potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato** ed inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all'estero negli appositi **quadri dichiarativi**.



AGGIORNATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Con provvedimento **del 28 dicembre 2017** è stato approvato **ed è disponibile**, sul sito delle Entrate, la versione aggiornata del modello "**Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali**", con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l'invio telematico.

Il nuovo modello **sostituisce il precedente** (approvato con il provvedimento 15 giugno 2017) e potrà essere utilizzato a partire dal **15 marzo 2018**, per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006.

Con la nuova versione del modello, dopo aver pagato l'imposta di bollo e i tributi speciali, è possibile richiedere il rilascio di un'**attestazione** (in formato pdf) di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica. L'attestazione ha un apposito contrassegno ("glifo"), un codice identificativo e un codice di verifica, grazie ai quali è **possibile verificare l'originalità del documento**.

A **partire dal 1° febbraio 2018** sarà disponibile il **software sul sito dell'Agenzia** per la compilazione del modello e l'invio telematico.

Il provvedimento, infine, stabilisce che per consentire il graduale aggiornamento delle procedure informatiche e per rispondere all'esigenza di contribuenti e operatori del settore di familiarizzare con la nuova versione del modello, **fino al 31 dicembre 2018** (in precedenza il termine era stato fissato al 31 dicembre 2017) sarà comunque possibile utilizzare la **vecchia modulistica cartacea** (modello 4), presentandola presso l'ufficio competente dell'Agenzia.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione di successione cartacea continua a essere l'unica modalità per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo.



MISURE PREVIDENZIALI

Blocco età pensionabile per gli addetti ai lavori usuranti e gravosi. Dal 2019 l'età pensionabile aumenta a 67 anni, e aumentano di 5 mesi tutti i requisiti per le pensioni soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita. Per gli addetti ai lavori usuranti gravosi e notturni l'età pensionabile resta ferma a 66 anni e 7 mesi.

Gli **addetti ai lavori usuranti** sono coloro che possono ancora usufruire della pensione di anzianità con le quote, mentre **gli addetti ai lavori gravosi** sono coloro che possono beneficiare dell'Ape sociale con 30/36 anni di contributi a seconda della fattispecie della richiesta.

Per aver diritto delle agevolazioni pensionistiche gli addetti ai lavori usuranti o gravosi devono aver svolto le attività previste dalla legge per almeno 7 anni nell'ultimo decennio prima del pensionamento.

Per quanto riguarda, poi, i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016), che prestano attività per meno di 78 giorni all'anno, i giorni lavorativi effettivamente svolti saranno moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Sia per gli addetti ai lavori usuranti, che per gli addetti ai lavori gravosi, ad ogni modo, l'età pensionabile **resterà inalterata solo se in possesso di almeno 30 anni di contributi.**

Nella legge di Bilancio 2018 è stato poi previsto **l'ampliamento dell'Ape social** a 4 nuove categorie che potranno beneficiare anche del blocco dell'età pensionabile. Si tratta di:

- 1 - operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
- 2 - operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca;
- 3 - marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
- 4 - pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

Per i lavori gravosi, è stato eliminato il vincolo della tariffa Inail pari almeno al 17 per mille, (condizione che ha provocato il rigetto di moltissime domande nella prima applicazione).

Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell'Ape sociale, **alla pensione anticipata precoci** con 41 anni di contributi, se posseggono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età.

Ape sociale 2018 disoccupati. Per quanto riguarda la categoria dei disoccupati, anch'essi destinatari dell'Ape sociale, la misura è stata estesa anche a coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni.

Potranno accedere all'Ape sociale anche coloro che **sono stati rioccupati** con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente.

Ape sociale 2018 per assistenza ai disabili. Per quanto riguarda coloro che assistono i familiari con disabilità, potranno accedere alla misura coloro che **assistono un disabile portatore di handicap grave convivente**, anche se familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

Ape sociale donna. In merito ai requisiti contributivi previsti per l'Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto **una riduzione degli anni di contributi richiesti** per le lavoratrici con figli.

La riduzione prevista è pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni di riduzione del requisito contributivo. In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, di assistenza ai disabili o dei disoccupati, (*segue a pag.17*)

(segue da pag.16) possono richiedere l'Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere l'indennità con un minimo di 34 anni di contributi.

Proroga Ape sociale e ape volontaria. La legge di Bilancio 2018 ha anche previsto la proroga sia dell'Ape sociale che dell'Ape volontario per coloro **che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019**. In particolare, nella manovra è stato stanziato un apposito fondo in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure, che dovrà essere adottata con un apposito decreto.

Fondi pensione dipendenti pubblici parificazione. E' previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti ai fondi pensione **Espero o Perseo Sirio**, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati fino a 5164,27 euro come previsto per i dipendenti privati e la tassazione agevolata delle prestazioni. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, i benefici fiscali sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i montanti accumulati fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Rendita integrativa anticipata 2018. La Rita (rendita integrativa anticipata) consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale; in questo modo, il costo dell'Ape volontario può essere diminuito o addirittura azzerato, nel caso in cui la rendita anticipata sia consistente. Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, gli iscritti alla previdenza complementare che:

- risultano disoccupati da almeno 24 mesi (non più da almeno 48 mesi),
- possiedono almeno 20 anni di contributi,
- e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti della pensione principale, nell'ipotesi in cui l'anticipo decennale sia previsto dallo statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.

Platea più estesa per il ReI. Le risorse dedicate al contrasto della povertà aumenteranno di 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020.

In questo modo è estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio collegato al Reddito di inclusione (ReI), che entrerà in vigore il primo gennaio.

Se il beneficio economico collegato al ReI è di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, lo stesso viene versato in soluzioni annuali. Ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti.

Inoltre, **il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del 10%:** esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili.



SACCHETTI A PAGAMENTO

Riprendiamo l'argomento già trattato in CIA INFORMA di dicembre 2017 sull'obbligo in **vigore dal 1 gennaio 2018** all'utilizzo di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche, il cui costo **deve essere esposto sul documento di acquisto**: chi si troverà a fare acquisti ad esempio in supermercati o in negozi troverà, sullo scontrino, oltre all'importo dei prodotti acquistati, anche il costo delle buste leggere, con e senza manici, usate per imbustare **frutta e verdura sfusa** ma anche per carne, pesce, gastronomia e prodotti di panetteria.

(segue a pag.18)

(segue da pag.17)

Tale adempimento coinvolge anche le medesime cessioni effettuate dalla aziende agricole.
All'uopo riportiamo il documento dell'Ufficio Fiscale Nazionale CIA.

“ FISCO ESPRESSO

A cura dell'Ufficio fiscale CIA Comunicazione n. 15 del 29 dicembre 2017

Nuova normativa in materia di imballaggi in plastica

Di seguito si forniscono ulteriori chiarimenti in riferimento alla nuova normativa sull'utilizzo e commercializzazione delle borse di plastica introdotta dall'art. 9-bis del Decreto Mezzogiorno (D.L. 91/2017), in recepimento della Direttiva UE n. 2015/720.

Più precisamente, la novella prevede che a partire dal 1° gennaio 2018, tutte le buste, anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri, compresi quelli che si usano per pesare la frutta e la verdura, i prodotti di gastronomia e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili, oppure, qualora siano formate in materiale ultraleggero (spessore della singola parete inferiore a 15 micron) contenere un quantitativo minimo di materia prima (plastica) rinnovabile non inferiore al 40%, pena l'applicazione di pesanti sanzioni da 2.500 euro a 25.000 euro e fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

A tal proposito è consigliabile di farsi rilasciare dal fornitore delle borse un'autocertificazione che attesti l'idoneità della borsa alla normativa vigente.

Inoltre, la suddetta normativa prevede espressamente che “Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”, ne consegue che tutti i soggetti, compresi i produttori agricoli, tenuti all'obbligo di emettere fattura o scontrino fiscale, dovranno indicare nei citati documenti il prezzo di vendita della borsa in questione.

La declaratoria di questi imballi in plastica dovrà essere inserita nell'apparecchio misuratore fiscale o evidenziato nella ricevuta/fattura fiscale e la relativa descrizione dovrà essere idonea ad attestare il rispetto della normativa (Ad esempio: “borsa in plastica biodegradabile e compostabile 0,15”, “borsa con spessore di 15 micron e 40% di plastica riciclata 0,10”).

Trattandosi di una disciplina che interessa anche le imprese agricole che fanno uso di questi contenitori, occorre fare alcune precisazioni in relazione ai diversi regimi IVA adottati dagli agricoltori ed alle conseguenti modalità operative che ne possono derivare, su alcune delle quali nei giorni scorsi abbiamo già interessato l'Agenzia delle Entrate per avere necessarie indicazioni. Più precisamente:

- **Gli imprenditori agricoli esonerati ai fini IVA (art. 34, comma 6, Dpr 633/72), in caso di vendita al consumatore finale non hanno alcun obbligo di emettere fattura o scontrino fiscale, pertanto si ritiene non debbano essere soggetti al predetto obbligo. Tale condizione sussiste nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in parola, ossia almeno 2/3 dell'ammontare delle operazioni deve essere rappresentato da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella prima parte della tab. A) allegata al Dpr 633/72. Di converso, nel caso in cui l'acquisto venga effettuato nell'esercizio di impresa, arte o professione sarà il committente o cessionario ad annotare distintamente in autofattura la quantità ed il relativo prezzo delle borse di plastica;**
- **Gli imprenditori agricoli in regime speciale IVA ex art. 34 e coloro che hanno optato per il regime di determinazione ordinaria dell'imposta sono soggetti al suddetto obbligo e dovranno quindi indicare nello scontrino fiscale o nella fattura il prezzo del sacchetto di plastica. Permangono perplessità a proposito del comportamento da tenere da parte dell'agricoltore in regime speciale che cede a consumatori finali esclusivamente prodotti agricoli di cui alla già citata tabella A) parte prima, per cui non sussiste obbligo di emissione della relativa certificazione fiscale; immaginare tuttavia che costui debba emettere certificazione fiscale solo perché deve annotare la quantità ed il valore delle buste di plastica apparirebbe a dir poco ridondante. Comunque è uno dei dubbi che abbiamo sollevato all'AdE.**

(segue a pag. 19)

(segue da pag. 18)

Al fine di evitare la presunzione di commercialità nella cessione di buste in plastica è opportuno che il prezzo applicato per la cessione del sacchetto sia uguale a quello pagato per l'acquisto del medesimo. In tal caso, la cessione comporterà la liquidazione dell'Iva conseguente nei modi ordinari, posto che l'aliquota Iva applicabile è il 22%.

Le suddette disposizioni non trovano invece applicazione per sacchetti di carta, retine o cassette in legno. di impresa, arte o professione sarà il committente o cessionario ad annotare distintamente in autofattura la quantità ed il relativo prezzo delle borse di plastica.”.



Scadenziario di GENNAIO

2 gennaio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2017 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Studi di settore: scade oggi la comunicazione da eseguire tramite utilizzazione del software "Segnalazioni" accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate per segnalare le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione Unico 2017.

10 gennaio

Inps lavoratori domestici: scade oggi il termine per il versamento relativo al 4° trimestrale dei contributi dei domestici (periodo ottobre, novembre, dicembre 2017).

15 gennaio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di dicembre.

Sostituti d'imposta e mod.730: entro tale data i datori di lavoro devono comunicare ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare l'intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.

16 gennaio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di dicembre 2017 per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di dicembre.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad dicembre 2017 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2017 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 33,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Contributi Inps (ex SCAU): termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2017 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

25 gennaio

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.

Elenchi Intra-cee: presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel 4° trimestre 2017 (**operatori trimestrali**) o effettuati nel corso del 2017 per gli operatori tenuti alla presentazione annuale.

N.B. Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Manodopera agricola: scade oggi la denuncia della manodopera agricola relativa al 4° trimestre 2017 (su supporto cartaceo).

26 gennaio

Regolarizzazione acconto Iva: scade oggi il termine per l'eventuale regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2017, se non effettuato o effettuato in misura inferiore entro il 27 dicembre.

29 gennaio

Dichiarazioni tardive: scade oggi il termine per presentare tardivamente i modelli dichiarativi afferenti l'anno d'imposta 2016 (Redditi 2017, IRAP 2017 e 770/2017) non trasmesse entro il 31 ottobre 2017. I contribuenti inadempienti **potranno rimediare all'omissione** presentando una **dichiarazione "tardiva"** e pagando la sanzione ridotta a 1/10 (ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97), pari a 25,00 euro (1/10 di 250) per ogni modello dichiarativo. Naturalmente se vi sono versamenti d'imposte da effettuare andranno ravveduti anche questi.

31 gennaio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2018(che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Variazioni colturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture effettivamente praticate all'Agenzia del Territorio (mod.26).

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.

Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione (all'Agenzia del Territorio).

Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l'anno 2018.

Tosap: versamento dell'imposta totale o della 1° rata sull'occupazione di spazi o aree pubbliche.

Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova): scade il pagamento della tassa fissa.

Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2016 e di ciclomotori.

Canone TV (privati): scade oggi il termine (con valenza per tutto il 2018), per i soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.